Almenno San Bartolomeo
Comune Bandiera Arancione
Touring Club Italiano

Patto dei Sindaci
Un impegno per l'energia sostenibile!

Mayors for Peace

CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

ORDINANZA TAGLIO DI PIANTE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

Prot.n. 6472

ORDINANZA N. 30/2020

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

RITENUTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

RILEVATO che spesso le alberature presenti limitano la luce notturna essendo collocati in prossimità della pubblica illuminazione e offuscano i punti luce presenti;

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

Almenno San Bartolomeo
Comune Bandiera Arancione
Touring Club Italiano

Patto dei Sindaci
Un impegno per l'energia sostenibile

Mayors for Peace

CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

VISTO l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

VISTO l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

VISTO l'articolo 892 e successivi del Codice Civile;

VISTO l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni, giardini e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere nel tempo perentorio di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;

b) potatura regolare di siepi e piante radicate le cui chiome invadono i confini della proprietà stradale o che provocano restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

Almenno San Bartolomeo
Comune Bandiera Arancione
Touring Club Italiano

Patto dei Sindaci
Un impegno per l'energia sostenibile!

Mayors for Peace

CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

AVVERTE CHE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che la caduta delle piante stesse non provochi danni a persone o a cose;

2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità nelle aree pubbliche e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;

3. Chiunque non ottemperi alla presente ordinanza è soggetto all'applicazione, laddove prevista, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo **di euro 173,00 a euro 695,00**.

4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante la pubblicazione all'albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune e l'affissione nei luoghi pubblici:

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Almenno San Bartolomeo, lì 12/05/2020

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Il Sindaco
Frigeni Arch. Alessandro